

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

Tra  
**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**  
e  
**FEDERAZIONE ITALIANA SPORT PARALIMPICI E SPERIMENTALI**

L'Università degli Studi di Bergamo (di seguito Università di Bergamo), C.F. 80004350163 P. IVA 01612800167 con sede a Bergamo, in Via Salvecchio 19, rappresentata dal Rettore Protempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo

E

la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (di seguito FISPE), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830, rappresentata dal Presidente pro tempore Sandrino Porru, domiciliato per la carica presso la sede della FISPE,

### Premesse

L'Università di Bergamo e FISPE intendono instaurare un rapporto non episodico di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall'Università di Bergamo possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da FISPE.

Il D.P.R. n. 382/80, a riguardo, prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività didattiche (art. 92), sia al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27).

La FISPE, istituita in data 25 settembre 2010 e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico quale "Federazione Sportiva Paralimpica", ha tra i suoi compiti istituzionali quello di promuovere e disciplinare la pratica sportiva dell'atletica leggera ed è l'organismo di rappresentanza nazionale della "atletica paralimpica" nei confronti di IPC Athletics,

La FISPE in linea con le proprie attività istituzionali, può, contribuire all'attività istituzionale dell'Università di Bergamo, come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali tesi di laurea, nonché di strutture per tirocini e stage, per favorire attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti.

La FISPE è altresì, interessata a collaborare in maniera non episodica con l'Università di Bergamo, al fine di promuovere attività di studio, ricerca avanzata e sviluppo di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un maggiore accesso delle persone con disabilità alle discipline sportive che è deputata a gestire.

### Premesso altresì:

- che per una Università le relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di formazione, insegnamento e di ricerca;

- che l'Università di Bergamo svolge anche attraverso il CUS (Centro Universitario Sportivo) attività di sensibilizzazione e promozione sui temi legati al rapporto tra disabilità e sport e alle attività motorie adattate con approccio multidisciplinare;
- che l'Università di Bergamo ha al suo interno delle competenze di eccellenza che spaziano, *inter alia*, nei campi delle tecnologie della salute, dell'economia del no profit e delle scienze umane e sociali.
- che le due istituzioni hanno manifestato il proprio interesse ad una collaborazione scientifica e di formazione al fine di promuovere attività di interesse comune, in particolare attorno alle tematiche dei corretti stili di vita e della inclusione anche nello sport;

le parti come sopra indicate

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – Oggetto dell'accordo**

L'oggetto del presente Accordo Quadro è la promozione di future collaborazioni nella ricerca scientifica e nelle attività didattico-scientifiche fra l'Università di Bergamo e la FISPEs

L'Università di Bergamo e la FISPEs quindi, si propongono di conseguire uno stretto collegamento tra la realtà accademica e le realtà del territorio, attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi e ricerche specifiche, formazione, didattica e consulenze di carattere scientifico su problemi particolari, di volta in volta esplicitate dai contraenti.

Le varie attività saranno definite mediante la stipula di appositi contratti, che in ogni caso richiameranno il presente accordo di collaborazione e che potranno anche coinvolgere altri enti o associazioni.

L'Università di Bergamo e la FISPEs in particolare, favoriranno la collaborazione reciproca in attività di ricerca nei settori di comune interesse; tali attività potranno svolgersi, attraverso opportuni accordi, nelle forme sotto indicate:

- collaborazione per studi e ricerche;
- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- commesse di ricerca/consulenza affidate da FISPEs all'Università di Bergamo;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
- organizzazione condivisa di manifestazioni di carattere culturale–scientifico.

### **Articolo 2 – Modalità d'applicazione dell'accordo**

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso forme di collaborazione che verranno, di volta in volta, congiuntamente pianificate in base a singoli progetti, specificando gli obiettivi e le modalità di realizzazione. Ogni singolo progetto sarà oggetto di uno specifico accordo attuativo debitamente sottoscritto dalle parti.

Il presente accordo non comporta alcun impegno giuridico e finanziario per i firmatari.

### **Articolo 3 – Referenti dell'accordo**

I referenti per l'attuazione del presente Accordo sono:

- per l'Università di Bergamo: Prof.ssa Rosella Giacometti ([rosella.giacometti@unibg.it](mailto:rosella.giacometti@unibg.it))
- per la FISPEs: Dott.ssa Arianna Mainardi ([segretario@fispes.it](mailto:segretario@fispes.it))

#### **Articolo 4 – Modalità finanziarie**

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Istituzioni, attraverso le rispettive strutture promotrici, s'impegnano a reperire appositi fondi per coprire i propri costi.

#### **Articolo 5 – Responsabilità**

L'Università di Bergamo è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere ai volontari, ai dirigenti e al personale di FISPEs durante la permanenza presso l'Università di Bergamo, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

La FISPEs da parte sua, è sollevata da ogni responsabilità per qualunque evento dannoso di qualsiasi genere e natura che possa accadere al personale e agli studenti dell'Università di Bergamo durante la permanenza nei locali di FISPEs, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

#### **Articolo 6 – Disposizioni specifiche**

L'Università di Bergamo e la FISPEs concordano di stabilire a priori, per ogni progetto, un opportuno livello di riservatezza delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito, le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili con l'esplicita menzione di entrambi i partner.

Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti s'impegnano a non divulgare i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta.

Le parti s'impegnano inoltre a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze ecc..., nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

Le azioni di cooperazione saranno realizzate rispettando il regolamento e le norme in vigore in ogni istituzione e ogni Paese. Nel quadro del presente accordo, nei limiti del possibile, saranno assicurate forme di facilitazione reciproca.

#### **Articolo 7 – Durata dell'accordo di collaborazione e procedura di rinnovo**

Il presente accordo di collaborazione ha durata di quattro anni a partire dalla data di stipulazione.

Successivamente, l'accordo di collaborazione potrà essere rinnovato mediante deliberazione di entrambe le parti.

#### **Articolo 8 – Privacy**

L'Università di Bergamo provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo di collaborazione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali in attuazione del d.lgs. 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La FISPEs s'impegna a trattare i dati personali dell'Università di Bergamo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo di collaborazione.


#### **Articolo 9 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo di collaborazione.

#### **Art. 10 – Registrazione**


Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese relative sono a carico della parte che richiede la registrazione.

Per la FISPES  
Il Presidente  
Sandrino Porru

  
.....

Roma, 11-01-2018

Per l'Università degli Studi di Bergamo  
Il Rettore  
Prof. Remo Morzenti Bellegrini

  
.....

Bergamo, 24/01/2018